

N. 00187/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00176/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 176 del 2012, proposto da:
Scavo-Ter S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Franco Rusca, con domicilio eletto presso Franco Rusca in Genova, via
Palestro 2/11;

contro

Comune di Vado Ligure in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Repetti, con domicilio eletto
presso Matteo Repetti in Genova, Galleria Mazzini, 7/7;

per l'annullamento

delibera di riconoscimento debiti fuori bilancio con riferimento a lavori pubblici

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vado Ligure in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2014 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;

- rilevato che appare prima facie fondata l'eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione, così come dedotta dall'amministrazione comunale resistente, con conseguente applicabilità dell'art. 74 cod proc amm;
- atteso che in proposito la controversia ha ad oggetto la delibera concernente il riconoscimento di debiti fuori bilancio inerenti lavori pubblici svolti dall'odierna ricorrente;
- considerato che il petitum sostanziale – o causa petendi, unico criterio ammissibile a fini di qualificazione della controversia in tema di riparto di giurisdizione – riguarda l'ottenimento del credito vantato per i lavori svolti (cfr. per fattispecie analoghe Tar Lazio 8531\2011 e Tar Palermo n. 88\2011);

- atteso che nel caso di specie la natura giuridica della posizione sostanziale effettivamente azionata dalla società ricorrente è di diritto soggettivo, riguardando crediti derivanti dall'attuazione dei rapporti contrattuali richiamati senza che, in proposito, assuma rilievo dirimente il fatto che, trattandosi di debiti assunti fuori bilancio, possa risultare necessario per l'adempimento lo svolgimento della procedura di riconoscimento della legittimità del debito;

- rilevato che, al riguardo, la deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio adottata ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000 costituisce provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività gestionale, di competenza degli uffici, volta alla definizione del rapporto - nella normalità dei casi - irregolarmente (sotto il profilo contabile) sorto, e ciò mediante l'assunzione dell'impegno di spesa, la liquidazione della stessa e la conseguente emissione del mandato di pagamento; nelle ipotesi in cui l'Amministrazione è tenuta a pagare prestazioni il cui affidamento non è corredato dall'assunzione del necessario impegno di spesa (per limitare l'esempio all'ipotesi di cui al comma 1, lett. e del predetto art. 194), il preliminare riconoscimento della legittimità del debito è quindi adempimento strumentale alla complessiva regolarizzazione della spesa, con particolare riferimento agli aspetti legati alle previsioni del bilancio annuale di competenza (o pluriennale, se necessario);

- atteso che, pertanto, trattasi di procedura di regolarizzazione contabile necessaria all'adempimento di un debito eventualmente assunto senza il preventivo impegno di spesa, che non incide sulla qualificazione giuridica del rapporto sostanziale sottostante e, quindi, sulla natura giuridica delle relative posizioni soggettive involte;

- considerato che il rapporto di debito/credito tra le parti (cioè nel caso de quo la posizione debitoria dell'Amministrazione), è, in astratto, del tutto indipendente dalle refluenze contabili date dal riconoscimento della legittimità del debito e sussiste a prescindere da quel riconoscimento;

- atteso che in proposito è lo stesso tenore della disposizione di cui all'art. 194 invocato a smentire ogni valenza in tal senso costitutiva della deliberazione consiliare, considerato che la legge regola non già il riconoscimento del debito, quanto, invece, il riconoscimento della legittimità del debito, in quanto lo stesso, se ritenuto "legittimo", viene ricondotto nell'alveo del sistema di bilancio, altrimenti, in ipotesi di mancato riconoscimento, esso non subisce modificazioni in relazione alla sua civilistica esistenza, residuando la possibilità, dal punto di vista del corretto agire amministrativo, di una sua riconduzione al campo di applicazione dell'art. 191, comma 4 (ai sensi del quale "Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni");

- rilevato in definitiva che il procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio è diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo contabile, rispondendo all'interesse pubblico alla regolarità della gestione finanziaria dell'ente, non potendo, ad esempio, in alcun modo sopperire alla mancanza di una obbligazione validamente sorta; al contrario è il diritto sostanziale di credito, nei confronti dell'amministrazione, a costituire il presupposto per l'iscrizione fuori bilancio (cfr. sul punto Consiglio Stato, sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8953);

- atteso che, di conseguenza, nel caso di mancato riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai fini della sua iscrizione in bilancio, la sostanziale lesività nei confronti del creditore è data dall'inadempimento del rapporto sostanziale e non già dalla deliberazione consiliare che neghi i presupposti per il riconoscimento, di guisa che la posizione giuridica soggettiva, poiché avente ad oggetto il mancato pagamento di somme dovute in base a parametro normativo di rango negoziale, è di tipo paritario, propria di fattispecie di esecuzione contrattuale, appartenenti alla giurisdizione del g.o;

- rilevato che va dichiarata l'inammissibilità del gravame nella presente sede, in quanto la pretesa sostanziale azionata effettivamente dall'odierna ricorrente riguarda proprio il mancato pagamento dei compensi dovuti dal Comune di Vado Ligure e si atteggia in termini di diritto soggettivo di credito, a prescindere dal fatto che, ai fini del relativo adempimento, l'Amministrazione sia o meno tenuta al riconoscimento della legittimità del debito, ai sensi dell'art. 194 del Testo unico degli enti locali, in attuazione di obblighi di natura meramente contabile;

- atteso che ai sensi dell'art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, poi, se entro il termine ivi previsto dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la domanda è riproposta al giudice ordinario competente, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice ordinario fosse stato adito fin dall'instaurazione del presente giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze eventualmente già intervenute;

- considerato che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti, anche a fronte della cronica incertezza ordinamentale relativamente al riparto di giurisdizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile rientrando la controversia nella sfera di cognizione del giudice ordinario, indicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 cod proc amm..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

Luca Morbelli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)